

STUDIO LEGALE  
AVV. EMMANUELE SERLENGA  
CORSO TASSONI 25 - 10123 TORINO - TEL. + FAX 011.748624  
VIA BARETTI 3 - 20122 - MILANO - TEL.: 0238247344 - FAX: 0284566914  
EMMANUELE.SERLENGA@INWIND.IT  
EMMANUELESERLENGA@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT

---

**TRIBUNALE DI IVREA**  
**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**  
**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – N. 548/19 VG**

**Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma I L. 3/2012 con allegata relazione  
particolareggiata**

**1) PREMESSA**

In data 20 febbraio 2019 la Signora [REDACTED] nata a Racconigi (CN) il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente in Lauriano (TO) Via [REDACTED], rappresentata dall'Avv. Emmanuele Serlenga del Foro di Torino (c.f. SRLMNL80D10F335C – p.e.c. [emmanueleserlenga@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:emmanueleserlenga@pec.ordineavvocatitorino.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Torino, Corso Tassoni 25, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 18/4/2019 il Presidente di Codesto Ecc.mo Tribunale ha incaricato all'uopo il Dott. Salvatore Bellassai, con Studio in Ivrea, Via Palestro 31, del quale si produce l'*Attestazione del Professionista incaricato ex art. l. 27.01.2012 n. 3 in merito al piano del consumatore.*

Pertanto, in premessa della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma I della Legge 3/12, la Signora Porzi ha predisposto la seguente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

**REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**



La Signora [REDACTED] ha la qualifica di consumatore, considerato che la sua posizione di debitrice non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma I Legge 3/2012 e s.m.i., ossia che la ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma II, lettera a) della citata legge, cioè trovandosi: *"In una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite:

- A) Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16/3/1942 n. 267 in quanto persona fisica in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività d'impresa;
- B) Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 (Piano, Accordo o Liquidazione);
- C) Non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore di cui agli artt. 14 e 14-bis;
- D) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Per ciò che riguarda la sussistenza del **requisito di meritevolezza**, si rimanda all'allegata **relazione particolareggiata** alla quale ci si richiama.

## 2) Proposta di piano del consumatore

Come noto: *"Le finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio fra creditore e debitore, evitando al debitore di cadere nell'usura cercando di mantenere la propria casa di abitazione, e conservando, altresì, la banca creditrice l'ipoteca sull'immobile sino alla estinzione del piano"* (Tribunale Verona, 20/07/2016 in Quotidiano Giuridico, 2016).

Con la presente proposta, la consumatrice vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria. La Signora [REDACTED] prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della Legge 3/12 prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della



Costituzione che statuisce il c.d. minimo vitale, cioè la capacità economica tale da condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.

### 3) La posizione debitoria complessiva

Dalla documentazione consegnata dalla consumatrice emerge la seguente posizione debitoria:

CREDITORE	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Cassa di Risparmio di Asti	€ 357,07	€ 62,571,27
Cassa di Risparmio di Asti	€ 349,53	€ 26.652,65
Findomestic	€ 327,00	€ 26.160,00
Findomestic	€ 326,00	€ 27.058,00
Findomestic carta	€ 146,00	€ 3.304,00
Compass	€ 278,00	€ 19.501,00
Compass Pay	€ 50,00	€ 1.585,91
Compass Easy	€ 150,00	€ 3096,58
Santander carta	€ 50,00	€ 1.673,31
Santander	€ 120,00	€ 4.479,00
Comune di Lauriano		€ 622,00
Studio dentistico ██████████	€ 60,00	€ 700,00

La Signora ██████████ risulta altresì garante del Signor ██████████ per l'importo di € 9.298,00 per un finanziamento contratto con Agos, che prevedeva una rata di € 77,00, del quale risultano pagate soltanto due rate.

Il totale dunque delle rate mensili a alle quali è obbligata la Signora ██████████ ammonta dunque ad € 2.013,60.

Dall'esame delle buste paga della Signora ██████████ risulta come ella percepisca uno stipendio mensile di circa € 1.600,00.

### 4) Le spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare della Signora ██████████ è composto da lei, dal marito e da due figlie minorenni.

Le spese occorrenti per la vita quotidiana sono quantificate su base mensile come segue:

€ 30,00 per spese di telefonia

€ 50,00 per energia elettrica

€ 200,00 per metano nella stagione invernale



€ 70,00 per assicurazione auto

€ 450,00 per spese di vitto, abbigliamento, spostamento da casa a lavoro,

per cui complessivamente € 1.000,00.

Risulta impossibile dunque far fronte alle obbligazioni assunte.

#### 5) Le somme messe a disposizione dalla consumatrice

Preliminarmente, la consumatrice non ignora il consolidato canone ermeneutico secondo il quale: *"Sotto il profilo dell'art. 7, co. 3 della L. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati"* (ex aliis, Tribunale Rimini, 17/12/2018 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nel caso di specie gli unici creditori privilegiati sono:

- la CR Asti, in quanto creditore ipotecario in relazione al mutuo a suo tempo concesso per l'abitazione,
  - il Comune di Lauriano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2752 C.C.,
  - lo Studio Dentistico [REDACTED], ai sensi dell'art. 2751 bis comma II C.C.
- pertanto se ne prevede il soddisfacimento integrale, sia pure dilazionato.

Si sono invece considerati falcidiabili i debiti derivanti dai due contratti di cessione del 1/5 dello stipendio che la signora [REDACTED] ha sottoscritto con la società finanziaria Findomestic.

Orbene il canone ermeneutico giurisprudenziale vigente ritiene che la cessione del 1/5 dello stipendio rappresenti la cessione di un credito futuro che, fin quando non matura, è nella disponibilità del cedente.

Le operazioni dei due prestiti al consumo effettuate tra la signora [REDACTED] e la società finanziaria Findomestic, si configurano come finanziamenti chirografari, entrambi i prestiti sono stati garantiti dalla cessione del 1/5 dello stipendio della cedente (doppia



cessione). L'effetto traslativo della cessione si verifica però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima. Pertanto se così è, essendo incontestato che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, il credito in favore del cessionario del quinto dello stipendio, che non è ancora maturato alla data dell'omologazione del piano del consumatore, non è opponibile al sovraindebitato, per tale motivo il debitore sovraindebitato può disporre delle somme cedute, non ancora maturate all'atto dell'omologazione del piano del consumatore, per formulare ai creditori, tutti, il piano di pagamento.

Invero l'art. 12 bis, comma 7, della L. 3/2012 stabilisce che il decreto di omologa del piano del consumatore *“deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”*.

Sulla base di ciò, costituisce *ius receptum* presso la giurisprudenza di merito che:

*“Nell'ambito del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3 del 2012, può essere prevista anche la falcidia del debito derivante dalla restituzione di un finanziamento assistito da una cessione del quinto dello stipendio e dell'intero T.F.R., in quanto la cessione dei crediti del consumatore non ancora venuti ad esistenza alla data di omologazione del piano, con riferimento ai quali l'effetto traslativo non si sia ancora verificato, è inopponibile agli altri creditori del soggetto sovraindebitato”* (Tribunale Livorno, 18/01/2018 in Fallimento, 2018, 4, 461 nota di Napolitano) e che:

*“Del tutto priva di pregio giuridico è l'asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. (...) Contrariamente all'assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.*

*Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Banca 1”* (Tribunale di Siracusa, 17/6/2017 in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)).

Allo stesso orientamento di non opponibilità della cessione del 1/5 dello stipendio al sovraindebitamento ha aderito anche il Tribunale di Torino secondo cui il contratto di cessione del quinto sarebbe null'altro che: *“Una clausola accessoria al contratto*



*destinata a venir meno nella stessa misura in cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale"* (Tribunale di Torino, 8/6/2016, in [www.dirittodegliaffari.it](http://www.dirittodegliaffari.it)).

Altri Tribunali quali ad esempio quello di Pistoia, quello di Monza, di Livorno quello di Siracusa e poi ancora il Tribunale di Ancona, di Napoli Nord, con sentenze più recenti dell'anno 2017 e 2018, hanno aderito a tale indirizzo.

In particolare, riteniamo degno di nota il seguente arresto della Curia partenopea:

*"Il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (Tribunale di Napoli 18/5/2018).*

Inoltre si cita l'ulteriore arresto secondo cui:

*"Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 10, comma II, lett. c). Si è infatti, rilevato che "se la procedura ha effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive con rimodulazione dei crediti azionati) con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito) è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti" (Trib. Livorno 17/05/2017, Trib. Livorno 1/2/2017) e ancora che "è la natura concorsuale del*



*procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori" (Trib. Ancona 11/3/2018).*

Entrambi gli ultimi due precedenti testè citati sono stati citati dal recentissimo Decreto 27/12/2019 in [www.studiopaganoepartners.it](http://www.studiopaganoepartners.it)).

\*\*\*\*

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione, occorre tenere conto che la Signora ██████ può mettere a disposizione del Piano ammonta a circa € 600,00, ossia il delta tra le spese strettamente necessarie alla vita quotidiana e lo stipendio percepito.

Ci si impegna sin d'ora a rivedere il Piano in senso migliorativo se e quando il Signor ██████, marito della Signora ██████ riuscirà a reperire stabile attività lavorativa.

La consumatrice intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L 3/12, ossia della moratoria, sino ad un massimo di un anno dall'omologa.

Tenuto conto di ciò, si è pensato a un piano settennale, che preveda il soddisfacimento dei creditori nella misura del 15%, pertanto:

Cassa di Risparmio di Asti	€ 357,05	€ 62,571,27
Cassa di Risparmio di Asti	€ 47,59	€ 3.997,90
Findomestic	€ 46,71	€ 3.924,00
Findomestic	€ 46,53	€ 3.908,70
Findomestic carta	€ 11,80	€ 991,20
Compass	€ 34,82	€ 2,925,15
Compass Pay	€ 5,66	€ 475,77
Compass Easy	€ 11,05	€ 928,97
Santander carta	€ 5,97	€ 501,99
Santander	€ 15,99	€ 1.343,70
Comune di Lauriano	€ 7,40	€ 622,00
Studio dentistico ██████	€ 8,33	€ 700,00
Agos	€ 16,60	€ 1.394,70



Le spese di procedura, determinate dall'O.C.C. Dott. Bellassai in € 3.000,00 dovranno essere corrisposte in prededuzione, pertanto all'interno dell'anno di moratoria previsto dall'art. 8 Legge 3/12, così come € 1.500,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge a titolo di compensi per l'attività del sottoscritto legale.

Peraltro, la [REDACTED] ne ha già versati € 400,00 sull'apposito libretto giudiziario.

Si rimarca che, in base agli orientamenti giurisprudenziali in uso: "*Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il trattamento dei crediti prededucibili, per espressa previsione degli artt. 14-duodecies, comma 2, e 13, comma 4-bis, legge n. 3/2012 (rispettivamente, per il procedimento di liquidazione del patrimonio e per quelli di accordo di ristrutturazione e di piano del consumatore) è derogatorio rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 2777 c.c., attribuendosi natura poziore ai crediti ipotecari e pignoratizi rispetto ai crediti prededucibili*" (Tribunale Verona Sez. I, 20/07/2018 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una posizione debitoria che la Signora [REDACTED] vuole fortemente onorare, seppure in quota parte.

La crisi economica della consumatrice è manifesta e inequivoca e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla legge 3/12 l'unica soluzione possibile.

Ci si richiama per il resto all'Attestazione dell'OCC e alla relazione particolareggiata allegate alla presente istanza.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la Signora [REDACTED] *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi,

INSTA

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale,

- verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 12 bis della Legge 3/2012,
- valutata la proposta sopra riportata,
- constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

fissi con decreto l'udienza prevista dall'art. 12 bis della Legge 3/2012 ai fini dell'omologa del piano del consumatore, demandando all'Organismo di Composizione della Crisi la comunicazione del decreto stesso, disponendo, ai sensi dell'art. 12 ter della Legge testè citata che dall'apertura del piano del consumatore non possano essere





iniziate o proseguite sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e disponendo altresì la liberazione della retribuzione da ogni vincolo sia volontario che esecutivo.

Con rispettosa osservanza.

Torino, 13 gennaio 2020

Avv. Emmanuele Serlenga

